

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 16.7.04 n. 615

Oggetto: "Calendario scolastico 2004/2005". D. Lgs. n.112 del 31.3.1998, art.138, comma 1, lett.d) e D.Lgs. n.297 del 16.4.94, art.74.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA SCUOLA, FORMAZIONE E LAVORO

VISTO l'art. 74 del D.lgs. 16.4.94, n.297 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15.3.97;

VISTO l'art. 138 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112 che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003;

VISTA la L.R. n. 14/99 e in particolare l'art. 153, che recepisce le deleghe dell'art. 138 del D.Lgs. 112/98;

VISTO il D.P.R. 8.3.99, n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, gli artt.5 e 8;

VISTO l'art. 3 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la L. 28.3.2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

ATTESO che, da comunicazione verbale del Sottosegretario all'Istruzione, Università e Ricerca, nella riunione degli Assessori regionali all'Istruzione, il MIUR stabilirà l'inizio degli esami di maturità in data successiva al 18 giugno 2005;

RITENUTO di dover esercitare la competenza regionale nella definizione del calendario, al fine di permettere agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l'adozione, in tempo utile, dei relativi provvedimenti ed alle famiglie di programmare i propri impegni;

RITENUTO opportuno definire i margini regionali, nel rispetto della Legge Costituzionale n.3/2001 e del D.P.R. n. 275/99, che consente alle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica del collegio dei docenti, di procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglie;

RITENUTO, inoltre, opportuno e necessario fissare una data comune di avvio dell'anno scolastico in tutto il territorio regionale, cui si possa derogare per valide motivazioni esposte all'Ufficio regionale competente;

CONSIDERATO che, nella determinazione dei giorni utili, è stato previsto un più ampio margine temporale, 205 giorni rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori di lezione, per consentire alla scuola di organizzare in modo più ampio l'offerta formativa e tener presente eventuali non prevedibili eventi, che possano comportare la sospensione del servizio scolastico;

CONSIDERATO, infine, che in funzione della concertazione, l'argomento è stato approfondito dal "Gruppo di consultazione sul calendario scolastico", in cui sono presenti Dirigenti scolastici, Docenti e Associazioni di genitori delle scuole statali e paritarie, nonché il rappresentante della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio;

ATTESA l'esigenza di procedere con urgenza agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico per l'anno 2004-2005;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. Di approvare il calendario scolastico 2004-2005, determinato come segue:

- a) Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Lazio,
le lezioni hanno inizio il 16 settembre 2004 e terminano il 10 giugno 2005.
- b) Nella scuola dell'infanzia le attività educative iniziano il 16 settembre 2004 e terminano il 30 giugno 2005.
- c) Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:
 - tutte le domeniche,
 - 1° novembre: festa di tutti i Santi,
 - 8 dicembre: Immacolata Concezione,
 - 25 dicembre: Natale,
 - 26 dicembre: Santo Stefano (Domenica),
 - 1° gennaio: Capodanno,
 - 6 gennaio: Epifania,
 - Lunedì dopo Pasqua,
 - 25 aprile: anniversario della Liberazione,
 - 1° maggio: festa del Lavoro,
 - 2 giugno: festa nazionale della Repubblica ,
 - Festa del Santo Patrono.
- d) La sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
 - dal 23 dicembre 2004 all' 8 gennaio 2005: vacanze natalizie;
 - dal 23 marzo al 30 marzo 2005: vacanze pasquali.
- e) I giorni di lezione nella scuola di base e nella scuola secondaria superiore sono n.205, calcolati tenendo conto delle festività e della sospensione dalle lezioni di cui ai precedenti punti c) e d);
- f) Nel rispetto del disposto dell'art.74, comma 3, del D.Lgs. n.297/94 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario con articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e con rispetto del monte ore annuale – art. 5 del D.P.R. 275/99 -, per i rimanenti 5 giorni, i Consigli di Circolo e di Istituto potranno deliberare adattamenti al calendario scolastico in relazione:
 - alle esigenze delle famiglie, del territorio e delle sue consuetudini;
 - al rispetto, ove ricorra l'opportunità, della multietnicità;
 - ai giorni di chiusura per consultazioni elettorali;
 - per i lavori di manutenzione straordinaria;
 - per l'integrazione scuola, famiglia e territorio: giornata/e di presentazione dei percorsi scolastici.
- g) L'autonomia organizzativa e didattica delle scuole può prevedere ulteriori adattamenti al calendario scolastico, oltre quelli ricompresi nella lettera f), in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e didattiche, prevedendo ai fini della compensazione, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative e delle ore di lezione non svolte.
Tali deliberazioni - in considerazione delle rilevanti conseguenze per le istituzioni scolastiche, gli studenti, le loro famiglie, gli operatori economici dell'intera Regione e gli Enti Locali, che devono predisporre i servizi di supporto agli studenti - dovranno essere assunte e comunicate alle famiglie e alla Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo studio" della Regione Lazio, indicativamente, entro il 30 luglio 2004.

2. Di stabilire che le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione sopradefiniti sono vincolanti per tutte le scuole, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico, esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 112/98. Ciò in quanto il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di governo del territorio in considerazione delle ripercussioni che le date in esso fissate hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni e dei servizi complementari alle attività didattiche da parte dei Comuni e delle Province. Pertanto le deroghe, del tutto straordinarie e debitamente motivate, devono essere richieste all'Ufficio competente della Regione Lazio: "Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio", Via R.R. Garibaldi 7, 00145. Roma.

3. Di dare la più ampia diffusione del calendario scolastico 2004-2005 al mondo della scuola, ai soggetti istituzionali ed agli operatori, utilizzando strumenti informativi e forme di divulgazione in collaborazione con la Direzione Generale dell'ufficio scolastico regionale del Lazio.

4. Di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di pubblicizzarla sul sito internet: www.sirio.regione.lazio.it al fine di dare alla stessa massima diffusione.